

REGOLAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO ALLARGATO

Art. 1

1. Il Senato Accademico Allargato (S.A.A.), presieduto dal Rettore, si riunisce di norma, ordinaria, almeno tre volte all'anno
2. Il S.A.A. è convocato in via ordinaria dal Presidente; esso, tuttavia, può essere convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Sarà, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, indicando gli argomenti da trattare.
3. Funge da segretario il Direttore Amministrativo o un funzionario da lui delegato.

Art. 2

1. La convocazione del S.A.A., sia ordinaria che straordinaria, è disposta dal Rettore-Presidente mediante lettera da inviare almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. La convocazione conterrà l'ordine del giorno con la dettagliata indicazione degli argomenti in discussione, nonché la documentazione ad essi relativa.
2. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza.
3. Eventuali inversioni della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno verranno deliberate a maggioranza.

Art. 3

1. Per la validità delle adunanze del S.A.A. è necessario l'intervento della maggioranza dei membri.

Art. 4

1. La discussione è disciplinata dal Presidente che concede la parola a chi ne fa richiesta in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. La durata dagli interventi non può eccedere, di norma, i cinque minuti. Il Presidente può porre un limite temporale alla discussione.

Art. 5

1. Le deliberazioni del S.A.A. relative ad articoli dello Statuto ed a modifiche del presente Regolamento sono prese a maggioranza assoluta degli aventi titolo. Le altre deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 6

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni scritte presentate dagli interessati entro il termine della seduta indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Tale verbale sarà a disposizione dei membri almeno otto giorni prima della successiva seduta, presso la segreteria del S.A.A.. In caso di convocazioni straordinarie, tale termine sarà opportunamente abbreviato.
2. Il verbale s'intende approvato nella successiva seduta; qualora vi siano proposte di rettifica, esse dovranno essere approvate a maggioranza.

Art. 7

1. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza.
2. All'Ufficio sono attribuiti compiti di carattere istruttorio, propositivo, di coordinamento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni di cui all'art.8 nonché di stimolo nei confronti del S.A.A. medesimo. A tal fine l'Ufficio può avvalersi di opportune consulenze giuridiche. Esso recepisce, altresì, le istanze provenienti dai membri del S.A.A. che vengono affidate al Rettore per la formale presentazione in assemblea.
3. Dei lavori del S.A.A l'Ufficio assicura una adeguata informazione agli organi e alle strutture dell'Ateneo.
4. L'Ufficio di Presidenza è composto da sette membri, con il Rettore, che lo presiede, quale membro di diritto (sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Pro Rettore Vicario, o da un delegato del Rettore scelto tra i componenti il S.A.A. medesimo e da sei membri eletti dall'assemblea secondo la seguente composizione:
 - a) un Preside di Facoltà;
 - b) un Direttore di Dipartimento;
 - c) due fra i rappresentanti delle macroaree;
 - d) un rappresentante del personale tecnico amministrativo;
 - e) un rappresentante degli studenti.
5. Le votazioni per l'elezione dell'Ufficio di presidenza sono effettuate a scrutinio segreto; ogni membro del S.A.A. esprime una sola preferenza per ciascuna delle rappresentanze da eleggere. Risulta eletto il candidato che, per ciascuna di esse, abbia ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti viene eletto il più giovane di età.
6. La perdita della qualifica di membro del S.A.A., da parte di un componente dell'Ufficio di Presidenza, comporterà la sua sostituzione mediante elezione parziale suppletiva.

Art. 8

1. Il S.A.A. può istituire nei suo seno Commissioni permanenti o temporanee, definendone compiti, poteri ed eventualmente fissando un termine per la conclusione dei lavori. Ogni Commissione elegge il Presidente.
2. Alle sedute delle Commissioni può partecipare, senza diritto al voto, qualsiasi membro del S.A.A..